



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 07.02.2014)

N. 82 del 28.05.2014

(adottata ai sensi dell'art. __42 _del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO. ESEGUIBILE

L'anno 2014 il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 14,25 nella sede del Comune di Marigliano, il Commissario Straordinario dott. Giuseppe Mario Scalia, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente;

Visti il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente;

DELIBERA

- Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO Dott. Giuseppe Mario Scalia

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano 29.05.2014

IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

per il resp. f.to Istr. Ammin. Rosa Messina

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal 29.05.2014 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano 29.05.2014

f.to Il messo comunale

IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

per il resp. f.to Istr. Ammin. Rosa Messina

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

per il resp. f.to Istr. Ammin. Rosa Messina



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

=====

Prot. n° 889 del 28.05.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.
--

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

ing. Andrea Ciccarelli

Città di MARIGLIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto : approvazione regolamento per la pratica del compostaggio domestico.

Premesso :

- che il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede tra i principi fondamentali della gestione dei rifiuti la riduzione degli stessi e il ricorso all'autosmaltimento;

- che nell'ottica della riduzione dei rifiuti il regolamento comunale della TARES all'art. 23 prevede incentivi ed agevolazioni per coloro che praticano il compostaggio domestico negli spazi adiacenti le proprie abitazioni riducendo di fatto il conferimento di tale rifiuto al servizio urbano;

- che è opportuno regolamentare adeguatamente la pratica del compostaggio domestico fornendo alle utenze interessate oltre alle informazioni generali anche nozioni tecniche per la perfetta pratica di tale attività;

- ritenuto adottare quale atto di indirizzo generale apposito strumento di regolamentazione di tale pratica;

- atteso che all'uopo, il responsabile del settore ambiente, ha predisposto la bozza di regolamento per la pratica del compostaggio domestico;

PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in premessa

- di approvare il regolamento per la pratica del compostaggio domestico composto da n. 11 articoli;
- di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015;
- di procedere alla pubblicazione del regolamento sul sito dell'Ente;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Ing. Andrea Ciccarelli

Città di Marigliano

Provincia di Napoli

*Settore IV
(Lavori pubblici - Ecologia - Patrimonio - Informatica)*

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 82.. del 28.05.2014

INDICE DEL REGOLAMENTO

Titolo 1 – Il Compostaggio domestico – Disposizioni generali

Art. 1 – Che cosa è il Compostaggio Domestico

Art. 2 – Principi e finalità

Titolo 2 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Art. 3 – Materiali da utilizzare

Art. 4– Tecniche di compostaggio

Art. 5 – Regole tecniche di compostaggio

Art. 6 – Scelta del luogo

Titolo 3 – Incentivazione al compostaggio domestico

Art. 7 – Scopo e Campo di applicazione

Art. 8 – Destinatari dell'incentivazione

Art. 9 – Ottenimento dell'incentivo

Art. 10 – Controlli periodici

Art. 11 – Revoca dell'incentivazione

Art. 12 – Norme finali

Titolo 1 – Il Compostaggio domestico – Disposizioni generali

Art. 1 – Che cosa è il compostaggio domestico

1. Il compostaggio domestico è una semplice pratica finalizzata all'autosmaltimento della frazione organica che compone il rifiuto domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Trattasi infatti di un processo naturale di trasformazione degli scarti organici in humus, ovvero ammendante agricolo, da potersi utilizzare nelle normali pratiche agronomiche domestiche.

2. Si definisce rifiuto organico ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

Art. 2 – Principi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, incentivandone il recupero in sito;
2. L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. Il compostaggio domestico può inoltre svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Titolo 2 – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Art. 3 – Materiali da utilizzare

1. Sono soggetti al compostaggio unicamente gli scarti di origine domestica di natura esclusivamente organica quali i residui vegetali di giardini e orti nonché i rifiuti di natura organica derivanti dalla preparazione degli alimenti facilmente deperibili e degradabili; l'utente deve pertanto garantire la separazione all'origine della frazione organica dei rifiuti urbani domestici; Nello specifico:

a) Materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta bianca, foglie, erba, rametti sminuzzati;

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolciumi (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

b) Materiali da non utilizzare:

- i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Art. 4– Tecniche di compostaggio

1. E' possibile intraprendere il compostaggio domestico tramite le tecniche alternative riportate di seguito, ognuna seguita da disposizioni minime (Norme tecniche per il compostaggio domestico) quali buone norme da seguire nella gestione del processo del compostaggio al fine di non provocare odori molesti, il proliferare di insetti o comunque arrecare danno alle proprietà confinanti:

A) Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la tradizionale concimaia o “massa” fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un basamento leggermente sollevato da terra che consenta e favorisca l'arieggiamento del cumulo anche dal basso.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le

precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

B) Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore, anche artigianale, atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici. La capienza dovrà essere relazionata al numero di persone componenti il nucleo familiare ed alla estensione delle aree di giardino e orticole a cui è a servizio.

Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i composters commercializzati. Qualora costruita in maniera artigianale è indispensabile che consenta una buona areazione laterale e basale del materiale contenuto. Ad esempio, il contenimento laterale dell'accumulo può essere garantito tramite rete metallica o assi di legno fessurate con basamento sollevato leggermente da terra. Tale ultimo accorgimento è utile anche nel caso di compostiere commerciali. Prima di mettere gli scarti è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo.

C) Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi e quindi situazioni maleodoranti, eventualità non trascurabile di questa metodica.

Art. 5 - Regole tecniche di compostaggio

1. Con riferimento al compostaggio in compostiera, la capienza minima del contenitore di cui dotarsi è calcolabile come riportato di seguito:

- 75 lt per ogni persona componente il nucleo familiare;
- 15 lt per ogni 10 mq di giardino o area verde/orto;

2. È vietato utilizzare residui di origine animale (ossa, avanzi di carne e di pesce) nei primi due anni di attività;

3. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia" al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati;

4. Qualora si pratichi il compostaggio in cumulo aperto o in buca/trincea l'utente dovrà proteggere adeguatamente l'accumulo dagli animali;

5. Al fine di garantire un corretto processo di biodegradazione è necessario mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba, ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;

6. È ammesso il compostaggio in comunione, ovvero quando 2 o più famiglie residenti nello stesso edificio alimentano e gestiscono uno stesso cumulo; in caso di unità condominiali per l'attivazione è necessaria una specifica deliberazione dell'assemblea condominiale. Copia della suddetta delibera condominiale deve essere allegata al momento della presentazione della domanda. In tal caso deve essere identificato un responsabile unico dell'attività di compostaggio;

7. Nel caso di compostaggio comune di cui al punto precedente, ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, le aree verdi delle singole famiglie partecipanti vengono considerate un'unica superficie complessiva; ogni intestatario Tares partecipante deve inoltre dichiarare di non trovarsi in posizione debitoria a Tares ai sensi del successivo art. 9 comma 7.

Art. 6 – Scelta del luogo

1. La pratica del compostaggio domestico è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione di residenza; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio domestico su balconi, terrazze,

all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale fatto salvo la possibilità di compostaggio in comunione di cui all'art. 6;

2. La distanza minima obbligatoria da mantenere tra la compostiera e il confine dell'area aperta è di 3 metri;

3. E' obbligatorio l'uso di una compostiera chiusa:

- in aree aperte aventi superficie inferiore ai 1000 mq;

- in aree aperte aventi superficie superiore ai 1000 mq qualora il compostaggio sia svolto ad una distanza inferiore ai 10 mt. dal confine dell'area;

4. Occorre comunque valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- deve essere disponibile un'area adeguata a seconda della modalità operativa scelta;

- il cumulo non deve infastidire i confinanti ricordando che comunque non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;

- I cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;

Titolo 3 – Incentivazione al compostaggio domestico

Art. 7 – Scopo e campo di applicazione

1. Il Comune di Marigliano incentiva la prassi dell'autosmaltimento dei rifiuti organici domestici effettuato tramite la pratica del compostaggio mediante il riconoscimento di una scontistica sulla tassa rifiuti secondo le modalità e disposizioni riportate di seguito;

Art. 8 – Destinatari dell'incentivazione

1. Possono usufruire dell'incentivo tutti gli utenti domestici iscritti al ruolo TARES, residenti nel Comune di Marigliano, che dispongano di un'area verde adiacente all'abitazione di residenza ad accesso esclusivo in possesso dei requisiti di cui all'art.6, che praticano ed intendono praticare l'autosmaltimento dei propri scarti domestici di natura organica attenendosi alle disposizioni e prescrizioni del presente regolamento;

Art. 9 – Ottenimento dell'incentivo

1. L'intestatario TARES che intenda praticare il compostaggio domestico ed accedere all'incentivo annuale deve presentare al Comune di Marigliano apposita domanda corredata da una dichiarazione di impegno, da redigere secondo specifici modelli.

2. La domanda di cui al punto 1 va presentata entro il 31 dicembre per avere diritto all'incentivo nell'anno successivo sotto forma di sgravio sulla tassa rifiuti;

3. la domanda presentata ha validità anche per gli anni successivi fino:

- a) all'eventuale comunicazione di cessazione dell'attività di compostaggio da comunicare entro 30 giorni, a partire da tale data l'utente non avrà più diritto all'incentivo;

- b) alla cessazione della propria posizione TARES;

- c) al trasferimento della residenza dell'utente intestatario;

- d) al verificarsi di altre situazioni oggettive che influiscano sul calcolo dell'incentivo;

4. Con la sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto 1, l'utente, il suo nucleo familiare ed ogni altro coabitante residente presso l'utenza TARES si impegnano:

- a) a non conferire più nel cassonetto i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio/orto provvedendo al loro autosmaltimento in sito;

- b) a rispettare le disposizioni del presente regolamento;

- c) ad accettare di sottoporsi agli accertamenti periodici condotti da personale qualificato, opportunamente identificato ed appositamente incaricato dall'amministrazione;

- d) ad iniziare l'attività entro 30 gg dalla comunicazione, pena il mancato riconoscimento dell'agevolazione;

5. Annualmente l'Amministrazione deciderà con delibera di Giunta comunale l'ammontare complessivo della somma da destinare all'incentivo per la pratica del compostaggio domestico nel Comune di Marigliano.

Tale somma sarà ripartita equamente fra gli intestatari TARES che hanno presentato la dichiarazione di impegno, utilizzando un criterio proporzionale in base al numero dei componenti del nucleo familiare;

6. L'incentivo è comunque concesso fino ad un massimo del 30% della quota variabile secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la TARES, al Titolo III "Riduzioni e agevolazioni" art. 23 "Riduzione per le utenze domestiche";

7. Non ha diritto alla riduzione chi si trova in posizione debitoria a titolo di TARES per l'anno in cui l'incentivo fa riferimento e per gli anni pregressi.

Art. 10 – Controlli periodici

1. Periodicamente, ed almeno una volta all'anno, saranno eseguiti da parte dell'amministrazione comunale o di altri soggetti competenti debitamente identificati, accertamenti presso tutte le utenze beneficiarie dell'incentivazione per la pratica dell'autosmaltimento dei rifiuti domestici organici. Durante queste ispezioni, verranno verificati il corretto svolgimento del compostaggio, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento in termini di ubicazione, generazione di odori molesti, proliferazione di insetti,

adeguata capacità del compostatore in relazione all'utenza dichiarata, ecc..

2. Il soggetto incaricato, in relazione all'accertamento eseguito, compilerà apposito verbale di verifica allegando la documentazione fotografica;

Art. 11– Revoca dell'incentivazione

3. E' soggetto a revoca dell'incentivo, l'utente beneficiario che in relazione ai controlli eseguiti ed ad altre eventuali segnalazioni opportunamente verificate:

a) venga meno anche solo ad un punto degli impegni sottoscritti;

b) non utilizzi costantemente la prassi dell'autosmaltimento;

c) pur sollecitato ad intervenire, gestisca comunque il compostaggio in maniera non consona in merito a distanze, ubicazione rispetto del confine di proprietà, della prevenzione degli odori e della proliferazione di insetti;

4. il provvedimento di revoca preclude al soggetto la possibilità di poter accedere nuovamente all'incentivo per la pratica del compostaggio domestico.

Art. 12– Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2015.